

RELAZIONE DI FINE TUTORING IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA

1. Premessa

Il comune di Mesagne ha affidato a Publika un servizio di tutoraggio in materia di contrattazione integrativa decentrata. La necessità è nata dalla riorganizzazione dell'ufficio personale e dalla individuazione della sottoscritta quale responsabile di posizione organizzativa.

Tre elementi principali hanno portato l'ente a realizzare tale attività:

- L'assenza di contrattazione integrativa decentrata dall'anno 2013;
- Una relazione della precedente responsabile che ha messo in discussione il fondo del salario accessorio degli anni precedenti (Determinazione n. 727/2012);
- L'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 16/2014 sulle modalità di gestione degli "errori" di costituzione ed utilizzo dei fondi del salario accessorio.

Va anche sottolineato che la revisione dei fondi è stata sollecitata (quasi obbligata) da un documento di un comitato temporaneo costituito in seno alla Conferenza Unificata e composto dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali.¹

A questo punto, il Comune di Mesagne, si è rivolto ad una società esperta del settore e sono stati svolti alcuni incontri formativi di cui due presso la sede del Comune e altri in un costante rapporto a distanza.

Per il Comune di Mesagne, hanno partecipato agli incontri i seguenti dipendenti:

Lucia Gioia
Carmelo Pagliara
Simona Armonico
Daniela Ferrucci
Francesco Siodambro

Gli incontri sono stati coordinati dalla sottoscritta e dal dott. Gianluca Bertagna, esperto di settore.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività formativa si è proceduto come segue:

- Analisi della normativa generale
- Verifica dell'apprendimento
- Applicazione dei principi studiati e approfonditi al Comune di Mesagne
- Relazione finale del presente documento da trasmettere alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza.

2. Lo studio delle norme

1

Conferenza unificata, repertorio atti n. 87/CU del 10 luglio 2014: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044420_87%20CU%20PUNTO%20F.S.%20ODG.pdf. Il suddetto documento è poi stato trasferito in una nota datata 8 agosto 2014, firmata dai Ministri Lanzetta, Madia e Padoan, registrata dalla Corte dei Conti al n. 2389 in data 5 settembre 2014: http://www.publika.it/data2/file/930_retribuzioni_personale_regioni_enti_locali_circol_indicazioni_appi_8ago2014.pdf.

Durante gli incontri con il dott. Gianluca Bertagna sono state esaminate le disposizioni attualmente vigenti in materia di contrattazione integrativa decentrata. In modo particolare:

- Costituzione e utilizzo dei fondi delle risorse decentrate ai sensi dei CCNL vigenti;
- Art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010;
- Art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- Recupero indebitato oggettivo (art. 2033 Codice civile)
- Art. 4, del d.l. 16/2014.

Oltre a tenere in considerazione quanto sopra, sono stati esaminati:

- Pareri dell'ARAN
- Documenti relativi alle Ispezioni svolte dalla RGS in alcune amministrazioni locali
- Interpretazioni da parte delle sezioni della Corte dei conti.

Al termine degli incontri, il docente, ha verificato attraverso alcune domande la fase dell'apprendimento da parte dei dipendenti presenti.

3. Le principali disposizioni di interesse del Comune di Mesagne

A questo punto ci si è concentrati su alcune tematiche particolarmente delicate e specifiche relative al Comune di Mesagne, soprattutto per giungere agli approfondimenti correlati all'applicazione dell'art. 4 del d.l. 16/2014.

In modo particolare, è volontà del sottoscritto, di giungere alla costituzione del fondo dell'anno 2015 nel migliore dei modi e con la consapevolezza di operare con correttezza, logica, buon senso e razionalità.

Ci muoviamo, peraltro, nell'alveo del seguente parere dell'ARAN RAL 052:

Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?

La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15.

La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali.

3.1. La relazione del precedente responsabile

Si è partiti da questo documento contenuto nella Determinazione n. 727/2012, per conoscere le criticità già evidenziate in quella sede.

In tale documento, di fatto, non è stato riportato l'incremento previsto dall'art. 8 comma 2 del CCNL 2008 ed è stato mantenuto un incremento art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 di parte stabile di Euro 29.210, poi ridotto negli anni successivi a 24.210.

Tale situazione ha richiesto ulteriori approfondimenti che di seguito andiamo a spiegare.

3.2. L'incremento art. 8 del CCNL 11.04.2008

La norma prevede quanto segue:

Art. 8 - Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno,

per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

In sintesi:

- il comma 2 prevede un incremento del fondo di parte stabile
- il comma 3 di parte variabile.

Il primo potrà essere consolidato, mentre il secondo era valido esclusivamente per l'anno 2008.

I termini del contratto sono peraltro chiari. Il comma 2 prevede infatti il verbo al presente "Gli enti locali INCREMENTANO", mentre il comma 3 fa riferimento ad un "POSSONO INCREMENTARE".

Non va peraltro dimenticato il comma 1 della disposizione che permette tali incrementi solo agli enti virtuosi.

Il Comune di Mesagne, pur essendo virtuoso, pur rispettando quindi il patto di stabilità e la riduzione delle spese di personale, non ha incrementato il fondo del 2008 con la percentuale di cui al comma 2. Tale azione ha fatto concludere alla Responsabile precedente che non si potesse confermare tale incremento negli anni successivi o peggio ancora che quelle fossero risorse "perse" non più stanziabili.

Tale conclusione non è condivisibile. Infatti, più volte l'ARAN ha precisato² che le somme stabili non sono oggetto di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Quindi, il non

2

RAL078 - Orientamenti Applicativi

E' possibile ridurre il fondo ex art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 con decisione unilaterale dell'Ente?

Il Comitato tecnico-giuridico di questa Agenzia ha ritenuto non praticabile, alla luce della vigente disciplina contrattuale, l'ipotesi di una riduzione del fondo per i trattamenti accessori, con decisione unilaterale dell'ente.

RAL081 - Orientamenti Applicativi

Le risorse decentrate stabili possono essere decurtate, secondo le previsioni dei bilanci annuali?

Le risorse decentrate stabili non possono essere ridotte per volontà unilaterale dell'ente.

Occorre tener conto che gran parte dei relativi finanziamenti derivano da precise disposizioni dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo.

averle stanziata nel 2008 è stata una mera dimenticanza per un incremento che era di fatto OBBLIGATORIO in presenza del rispetto dei parametri di virtuosità. Quindi, tale somma, andava, stanziata per un valore di Euro 21.708. Nel fondo del 2015, verrà quindi, stanziata tale somma.

3.3. L'incremento art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 di parte stabile

La norma prevede quanto segue:

"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93 [ora art. 6 del d.lgs. 165/2001], valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio."

Abbiamo rilevato che con la relazione del precedente responsabile, è stata confermata la somma di Euro 29.210 relativa a incrementi di parte stabile per incrementi di dotazione organica e assunzione di personale. Tale somma, negli anni successivi, è stata ridotta a 24.210.

Abbiamo approfondito la normativa anche alla luce di qualche orientamento operativo dell'ARAN.

L'ARAN ha più volte ben chiarito quali siano le modalità di corretta applicazione della norma in appositi pareri³. Uno dei più recenti⁴ (RAL_1635) recita: *"Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l'ente, avendo già proceduto formalmente all'aumento dei posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell'incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l'aumento delle risorse decentrate"*.

Perciò non è possibile ricorrere a tale disciplina:

- a) in presenza di nuove assunzioni su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica;
- b) in presenza di istituzione di nuovi posti non seguita dall'effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

Facciamo un esempio:

Dotazione organica			
	Dotazione	Posti coperti	Posti vacanti

Le stesse risorse, naturalmente, subiranno progressive riduzioni per effetto di nuove destinazioni (per le progressioni economiche) o progressivi nuovi incrementi, in applicazione delle specifiche fonti di finanziamento; (recupero RIA, recupero progressioni del personale cessato, ecc).

³ Ad es. RAL_058: *"Precisiamo, comunque, che le relative risorse potranno essere comprese tra le decentrate stabili solo "limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche" e dalla copertura dei relativi posti; ove non vi sia incremento delle dotazioni organiche e copertura dei relativi posti, le stesse risorse dovranno invece essere comprese tra le decentrate variabili."* Reperibile al link https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/1250-ral058-orientamenti-applicativi?mod_search_orapphide=yes

⁴ Reperibile al link <https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/5733-ral1635orientamenti-applicativi>

	teorica		
Situazione iniziale	50	40	10
Variazione in incremento	+5		
Situazione dopo la variazione	55	40	15

Poiché il mero incremento della dotazione organica complessiva non determina il corrispondente incremento delle risorse stabili, perché ciò avvenga, tenuto conto dell'esempio di cui sopra, devono in primo luogo essere effettuate assunzioni di personale a copertura degli iniziali posti già vacanti (n. 10) e successivamente assunzioni di lavoratori a copertura degli ulteriori 5 nuovi posti istituiti o, in ogni caso, andrebbero effettuate assunzioni per un numero superiore alla dotazione teorica originaria⁵.

A conclusione delle operazioni, l'ente dovrebbe trovarsi con una consistenza di personale in servizio pari a 55 dipendenti. L'incremento delle risorse decentrate, in ogni caso, deve essere proporzionale al personale di volta in volta assunto, in modo tale che le risorse integrative non vengano semplicemente distribuite al restante personale, ma siano strettamente collegate alle nuove assunzioni.

La posizione dell'ARAN è stata, ovviamente, presa a riferimento dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della costituzione dei fondi degli enti, da qui la segnalazione, tra le criticità, di eventuali comportamenti difformi rispetto a quanto anzidetto.

Nella situazione specifica del Comune di Mesagne abbiamo verificato che tale situazione non si è verificata. Infatti, nell'anno 2010, con la Deliberazione di Giunta n. 62/2010 e 213/2010 sono stati previste nuove assunzioni (poi attuate), ma la dotazione organica del 2007 (Deliberazione di Giunta n. 21/2007) prevedeva 294 di cui solo 138 in servizio. Quindi, non era assolutamente possibile applicare la norma in esame.

A decorrere dal Fondo del 2015, tale somma (intanto divenuto di Euro 24.210) non verrà più riportata.

3.4. Gli incrementi di cui all'art. 32 del CCNL 22.01.2004

La norma prevede quanto segue:

Art. 32 - Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) pesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

In questo caso, vi è stato, presso il Comune di Mesagne, un errore materiale al quale fin dalla costituzione del fondo del 2015 (determinazione n. del 12.02.2016) si è posto rimedio.

⁵ Vedere in proposito anche parere RAL_077 reperibile al [link https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1295-ral077-orientamenti-applicativi](https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6936-risorse-per-le-politiche-di-sviluppo-delle-risorse-umane-e-per-la-produttivita/1295-ral077-orientamenti-applicativi)

Infatti, l'ente, ha sempre calcolato tali incrementi basandosi su un monte salari errato di Euro 6.695.777,58, mentre il valore corretto era di Euro 3.555.795. I valori, vengono quindi riportati correttamente, ricalcolando gli incrementi in esame sul corretto valore del monte salari.

Va però svolta un'ulteriore considerazione sul comma 7 relativo alle alte professionalità. In un primo momento, dalla lettura dei CCNL sembrava che tale voce non andasse più espressa, a meno che l'ente non avesse costituito le alte professionalità (vedi lettera b e c dell'art. 8 del Ccnl del 31.03.1999). Con la dichiarazione congiunta n. 1 del Contratto del 2006, è stato chiarito che tali somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che hanno le alte professionalità). Quindi la somma non è stata riportata negli anni precedenti. Anche l'ARAN nei suoi orientamenti applicativi e risposte a pareri ha sempre sostenuto che la somma (in tutti gli enti, con dirigenza o senza) andava calcolata, prevista e, se non utilizzata, accantonata, con vincolo di destinazione per l'istituto delle Alte Professionalità. Tra le disposizioni di rinvio del CCNL 31.07.2009, (articolo 7), si fa ancora riferimento a tale voce dello 0,20% del Monte salari 2001. Vedremo i prossimi CCNL come penseranno di destinarla. Per ora, si suggerisce si ritiene quindi di calcolare tali somme ma a non renderle disponibili per la contrattazione annuale.

3.5. Fondo dello straordinario

L'ente ha erroneamente ridotto del 3% il fondo dello straordinario tutti gli anni dal 1999 al 2010 e non una-tantum come previsto dall'art. 14 e 15 del CCNL 1.4.1999. Tale somma ammonta ad Euro 15.033 e viene comunque confermata tra la parte stabile del fondo.

3.6. Recupero sul fondo per relazione precedente responsabile

Con la già citata determinazione n. 735/2010 si è provveduto, altresì, a determinare alcune somme da recuperare sul fondo degli anni successivi.

L'ente, ha sempre eseguito tale recupero, sulla base del piano di recupero identificato in precedenza.

Solamente per l'anno 2015 non si è provveduto, per mero errore, al recupero dell'ultima quota residua di tale recupero pari ad Euro 16.000.

Si provvederà quindi, con il fondo del 2016, ad effettuare tale recupero "rimanente" rispetto agli anni precedenti.

In questo modo si pone fine ai recuperi relativi agli anni precedenti e si è nella possibilità di iniziare a regime nel modo più corretto per la costituzione dei fondi.

4. La quantificazione dei recuperi

A questo punto, alla luce delle considerazioni sopra riportate e dell'attività formativa svolta, riteniamo che si possano così quantificare gli oneri da recuperare nei fondi degli anni successivi.

4.1. Aspetti temporali

Riteniamo di far decorrere i cinque anni del recupero relativo alle somme erogate in quantità maggiore rispetto al dovuto dalla data di adozione della Determinazione del 12 febbraio 2016, primo momento ufficiale in cui ci si è posti la problematica e ci si è accorti di alcuni errori che hanno poi portato la necessità delle attività di formazione e di approfondimento.

Si tratta di somme erogate in più rispetto a quelle dovute, ancorchè le stesse non possano essere richieste direttamente ai dipendenti in quanto correttamente erogate. Non si tratta quindi di indebito oggettivo, ma di vero e proprio esborso maggiore ai danni del bilancio dell'ente. L'azione di recupero attraverso la quantificazione e la riduzione dei fondi degli anni successivi così come previsto dall'art. 4 del d.l. 16/2014 mette quindi al riparo l'ente da un possibile danno erariale. Poiché è ancora possibile agire sul fondo dell'anno 2015 si procederà nel seguente modo:

- costituire correttamente il fondo del 2015
- determinare l'importo da recuperare per i fondi degli anni 2010-2014

4.2. Somme da aggiungere ai fondi

Rileviamo che l'ente non ha mai quantificato la quota delle progressioni orizzontali correttamente tra carico fondo e carico bilancio ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004.

I nostri uffici, alla luce della formazione ottenuta, hanno quantificato tali importi che verranno quindi riportati correttamente dall'anno 2015.

4.3. Somme da recuperare riferite ai cinque anni precedenti.

La quantificazione avverrà quindi per gli anni dal 2010 al 2014.

L'importo, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 16/2014, verrà recuperato sui fondi dei prossimi quattro anni,(2017-2020) pari alle errate quantificazioni.

Questi gli importi risultanti:

	DA RECUPERARE	DA AGGIUNGERE
ANNO 2010		
ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/04/2008		21.708,00
ART. 15 COMMA 5 PARTE STABILE	24.210,00	
ART. 32 COMMA 2, 3 E 7 CCNL 22/01/2004	35.167,75	
ANNO 2011		
ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/04/2008		21.708,00
ART. 15 COMMA 5 PARTE STABILE	24.210,00	
ART. 32 COMMA 2, 3 E 7 CCNL 22/01/2004	35.167,75	
ANNO 2012		
ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/04/2008		21.708,00
ART. 15 COMMA 5 PARTE STABILE	24.210,00	
ART. 32 COMMA 2, 3 E 7 CCNL 22/01/2004	35.167,75	
ANNO 2013		
ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/04/2008		21.708,00
ART. 15 COMMA 5 PARTE STABILE	24.210,00	
ART. 32 COMMA 2, 3 E 7 CCNL 22/01/2004	35.167,75	
ANNO 2014		
ART. 8 COMMA 2 CCNL 11/04/2008		21.708,00
ART. 15 COMMA 5 PARTE STABILE	24.210,00	
ART. 32 COMMA 2, 3 E 7 CCNL 22/01/2004	35.167,75	
TOTALI AL 31.12.2015	296.888,75	108.540,00
SOMMA DA RECUPERARE		188.348,75

L'amministrazione, potrà, altresì valutare quanto previsto dal comma 2 del d.l. 16/2014 e quindi compensare gli sfioramenti con i risparmi dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del d.l. 98/2011.

Mentre, con la rideterminazione del fondo dell'anno 2015:

- si metteranno a regime gli importi corretti
- si inserirà il recupero di 16.000 euro riferito ai recuperi per anni precedente, dimenticato nella costituzione iniziale.

Il fondo del 2015 è quindi così riassunto:

DESCRIZIONE	FONDO COSTITUITO DALL'ENTE		FONDO CORRETTO
	2015	2016	2016
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C. 2 CCNL 2002-05)	333.865		333.865
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1, 2, 7)	46.936		46.936
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1, 4, 5 PARTE FISSA)	17.843		17.843
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2, 5, 6, 7 PARTE FISSA)			21.709
RISPARM EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONSUNTIVA N. 14 CCNL 2002-05 - N. 1 CCNL 2003-04)			13.394
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C. 1 CCNL 1993-2001)	15.033		15.033
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15. C. 1, h. 1, L), CCNL 1993-2001)			
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15. C. 5, CCNL 1993-2001 PARTE FISSA)	24.210		
RIASSEGNIAMENTO PERSONALE PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C. 2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	24.880		24.880
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)			
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA			
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN P.C.I.			
TOTALE RISORSE STABILI	462.968,16		473.859,92
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43. L. 449/1997; ART. 15. C. 1, h. 1, D), CCNL 1993-2001) ⁽¹⁾			
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4. C. 3, CCNL 2000-2001; ART. 3. C. 57, L. 652/1995; ART. 59. C. 1, h. 1, F), D.LGS 449/1997)	17.677		17.677
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 h. 1, K) CCNL 1993-01) ⁽²⁾			
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15. C. 1, h. 1, M), CCNL 1993-2001)			
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15. C. 5, CCNL 1993-2001 PARTE VARIABILE)	21.194		21.194
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15. C. 2, CCNL 1993-2001)			
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14/9/2000)			
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽³⁾	31.109		31.109
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
Totale Risorse variabili soggette al limite	69.980		69.980
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOME FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C. 5, CCNL 1993-2001)			
ECONOME FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C. 4, CCNL 1993-2001)	7.648		7.648
RECUPERO SOMME ANNI PRECEDENTI - ART. 4 COMMA 1 DEL DL. 16/2014			16.000
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15. C. 1 LETT. N), CCNL 1993-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	3.416		3.416
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽³⁾			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI STAT, ECC. - (ART. 43. L. 449/1997; ART. 15. C. 1, h. 1, D), CCNL 1993-2001) ⁽⁵⁾	827		827
RISORSE PIU' RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, h. 1, K); ART. 16, COMMA 4 E 5, DL 52/2011)			
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	11.891		4.109
TOTALE RISORSE VARIABILI	81.871		65.871
TOTALE ⁽¹⁾	544.839		539.731

5. Il fondo del 2016

In conclusione di quanto sopra, si riportano le voci corrette per la costituzione del fondo dell'anno 2016.

 Per Publika Srl

